

Roma, 2 agosto 2013

Circolare n. 188/2013

Oggetto: Autostrade – Ristorno pedaggi 2012 – Scadenza del 16 ottobre 2013 - Delibera C.C.A.A. in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Dalle ore 9,00 del 16 settembre alle ore 14,00 del 16 ottobre restano aperti i termini per la presentazione delle domande di ristorno dei pedaggi pagati dalle imprese di autotrasporto merci per i transiti autostradali effettuati nel 2012.

Lo ha stabilito il Comitato Centrale dell'Albo Autotrasportatori con apposita delibera in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale; come per lo scorso anno, le domande dovranno essere presentate esclusivamente in via telematica collegandosi al sito internet www.alboautotrasporto.it e sottoscrivendole con firma digitale. A tal fine gli interessati devono dotarsi dell'apposito kit per la firma digitale distribuito dai certificatori abilitati (es. uffici postali, Camere di Commercio, ecc.).

Si rammenta che i ristorni sono riconosciuti solo per i pedaggi pagati con la modalità della riscossione differita relativamente ai transiti effettuati con veicoli adibiti all'autotrasporto merci delle categorie autostradali B 3, 4 e 5 (furgoni, autocarri, autotreni e autoarticolati), classificati Euro 2 e superiori.

Rispetto allo scorso anno sono stati innalzati fortemente gli scaglioni dei pedaggi annui su cui calcolare i ristorni: in particolare la soglia minima per poter accedere ai ristorni è ora pari a 200 mila euro (in precedenza 100 mila euro); il ristorno massimo del 13% spetta solo ai soggetti con volumi di pedaggi annui superiori ai 5.000.000 di euro (in precedenza 3.500.000 euro). Come nel passato le imprese che hanno effettuato almeno il 10 per cento del traffico autostradale nelle ore notturne (ingresso in autostrada tra le 22,00 e le 2,00 ovvero uscita tra le 2,00 e le 6,00) hanno diritto ad un ulteriore sconto.

Pedaggi annui (calcolati tenendo conto della classe inquinante del veicolo)	Ristorno %	Pedaggi annui per transiti notturni (calcolati tenendo conto della classe inquinante del veicolo)	Ulteriore ristorno %
da 200.000 a 400.000	4,33	da 20.000 a 40.000	0,433
da 400.001 a 1.200.000	6,5	da 40.001 a 120.000	0,65
da 1.200.001 a 2.500.000	8,67	da 120.001 a 250.000	0,867
da 2.500.001 a 5.000.000	10,83	da 250.001 a 500.000	1,083
oltre 5.000.000	13	oltre 500.000	1,3

Come già da alcuni anni, i pedaggi relativi ai veicoli Euro 3 ed Euro 4 e 5 vengono determinati ai fini dello sconto con un meccanismo premiante: in particolare i pedaggi dei veicoli Euro 3 valgono il 50% in più, mentre i pedaggi dei veicoli Euro 4 e 5 vengono raddoppiati. Ad esempio se un'impresa ha effettuato transiti autostradali con veicoli Euro 4 per complessivi 60.000 euro, ai fini della riduzione deve calcolare un volume di pedaggi pari a 120.000 euro. Da quest'anno, inoltre, i veicoli Euro 2 vengono penalizzati in quanto l'ammontare dei pedaggi, ai fini dei ristorni, viene dimezzato. L'importo del ristorno spettante sarà accreditato in fattura direttamente da parte delle società concessionarie autostradali.

Per le imprese organizzate in forma cooperativa o consortile la domanda deve essere presentata dalla cooperativa o consorzio.

Daniela Dringoli
Responsabile di Area

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.158/2012
Lc/lc